



Roma, 16.04.2019

Ufficio: DOR/PF  
Protocollo: 201900003719/AG  
Oggetto: Circolare n.8/E dell’Agenzia delle Entrate: chiarimenti su art. 1, comma 3, L. n. 145/2018-aliquota IVA del 10 per cento anche per i dispositivi medici a base di sostanze.  
Circolare n. 11483  
SS  
4.1  
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI  
DEI FARMACISTI

e p.c.

AI COMPONENTI IL COMITATO  
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

***Chiarimenti su Iva ridotta su dispositivi medici a base di sostanze.***

**Riferimenti:** Legge 30 dicembre 2018 n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”. (Pubblicata nella GU Serie Generale n. 302 del 31-12-2018 - Suppl. Ordinario n. 62).

Si fa seguito alla circolare n. 11298 del 4.1.2019, per informare che il 10 aprile u.s. l’Agenzia delle Entrate ha fornito, nella circolare 8/E (cfr. all.1), dei chiarimenti sulle novità fiscali introdotte dalla Legge di Bilancio n. 145/2018.

Per quanto di interesse, si segnala che al punto 5.2. della circolare, l’Agenzia ricorda che l’art. 1, comma 3, della Legge di Bilancio evidenzia che tra i servizi soggetti all’aliquota IVA del 10 per cento devono intendersi ricompresi anche i dispositivi medici a base di sostanze, normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 3004 della nomenclatura combinata (...).

In particolare, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che la citata disposizione contenuta nella Legge di Bilancio è una norma di interpretazione autentica, che fa rientrare nell’ambito del numero 114) della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, tra i beni soggetti all’aliquota IVA del 10 per cento, anche “i dispositivi medici a base di sostanze.

**Federazione Ordini Farmacisti Italiani**

00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093

CODICE FISCALE n° 00640930582

PEC: [posta@pec.fofi.it](mailto:posta@pec.fofi.it) e-mail: [posta@fofi.it](mailto:posta@fofi.it) – sito: [www.fofi.it](http://www.fofi.it)

Si precisa che il numero 114) della Tabella A, parte III, prevede l'aliquota del 10 per cento per i *“medicinali pronti per l'uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie debbono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale”*.

La norma di interpretazione autentica intende risolvere il problema dell'applicazione dell'aliquota ridotta per quei prodotti che, pur classificati - ai fini doganali - tra i prodotti farmaceutici e medicinali, non sono commercializzati come tali, bensì come dispositivi medici.

Si tratta, ad esempio, degli sciroppi per la tosse a base di erbe medicinali, commercializzati come dispositivi medici, che siano stati merceologicamente classificati alla predetta voce doganale 3004, come preparazione medicinale a base di erbe.

L'Agenzia, inoltre, spiega che trattandosi di una norma di interpretazione autentica esplica i propri effetti retroattivamente, poiché attribuisce un significato ad una norma preesistente e, dunque, forma con essa un “precetto normativo unitario” ( Corte costituzionale, sentenza 10 novembre 1994, n. 397).

Cordiali saluti

IL SEGRETARIO  
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE  
(On. Andrea Mandelli)

All.1